



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 29/03/2012**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 21 marzo 2012, n. 59**

Art. 24, comma 5 - bis della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i. - Laboratorio Analisi Cliniche Quaranta Michele - s.r.l.", Via Napoli n. 13, Castellana Grotte (Ba). Mantenimento dell'accREDITamento a seguito di trasformazione da Ditta individuale in Società a responsabilità limitata.

Il giorno 21 marzo 2012, in Bari, nella sede del Servizio AccredItamento e Programmazione Sanitaria

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Vista la Legge 25 marzo 1974 n. 18 - Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale;

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 1998, n. 3261 e successive integrazioni;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. L.vo n. 165/2001 e succ. modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la nota n. A00/005/372 dell'08/07/11 del Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/08/2011 - Servizio AccredItamento e Programmazione Sanitaria. Disposizioni conseguenti alla cessazione del dirigente;

Vista la Determinazione del Direttore d'Area n. 18 del 01/09/2011 - Affidamento ad interim dell'incarico di Dirigente dell'uff. 1.

Sulla base dell'istruttoria dalla quale emerge quanto segue:

L'art. 10, comma 1, punto 2-bis della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 s.m.i. prevede espressamente il trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio in caso di "passaggio da aziende individuali e/o società di persone, già autorizzate all'esercizio, a società di capitale con il vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51 per cento nella compagine sociale del soggetto autorizzato all'esercizio".

L'art. 24, comma 5 bis, della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i. dispone, inoltre, che "la società di capitale autorizzata all'esercizio ai sensi del punto 2-bis) del comma 1 dell'articolo 10 mantiene l'accreditamento provvisorio e/o istituzionale, qualora posseduto dall'azienda e/o dalla società di persone, previa verifica della sussistenza dei titoli e dei requisiti".

La Regione, per il tramite del Dirigente del Settore Sanità, ai sensi del successivo comma 8 del medesimo art. 24 L.R. 8/2004, procede ogni tre anni alla verifica della sussistenza dei requisiti di accreditamento per le strutture accreditate istituzionalmente ex art. 24, comma 7 della stessa legge regionale.

Il Dott. Michele Quaranta, in qualità di Legale Rappresentante dell'omonimo "Laboratorio di Analisi di Patologia Clinica e Microbiologia Dr. Michele Quaranta", ha comunicato con nota del 12/05/2011, di aver costituito in data 28/04/2011 la società "Laboratorio Analisi Cliniche Quaranta Michele - S.r.l."

Alla richiamata istanza il Dott. Quaranta ha, peraltro, allegato:

- l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata denominata "Laboratorio Analisi Cliniche Quaranta Michele - S.r.l.", redatto dal Dott. Giuseppe Ladisa, notaio in Castellana, in data 28/04/2011 (rep. n. 50339, racc. n. 11882, registrato a Bari il 06/05/2011 al n. 14693), dal quale si evince che la quota partecipativa nella società da parte del Dott. Quaranta è pari al 95%;
- lo statuto della costituita S.r.l.;
- il certificato della CCIA di Bari di iscrizione della costituita S.r.l. nella sezione ordinaria, con il numero REA 539579 e Codice Fiscale 07193380727;

Il Dott. Quaranta, con successiva nota del 9/11/2011, ad integrazione della predetta documentazione, ha trasmesso allo scrivente Servizio quanto di seguito specificato:

- copia dell'ultimo contratto sottoscritto con la ASL BA (2010);
- l'autorizzazione sindacale n. 19360 del 27/10/2011, con la quale il Comune di Castellana Grotte (BA) ha consentito la voltura dell'autorizzazione sanitaria in favore della Società "Laboratorio Analisi Cliniche Quaranta Michele - S.r.l." con sede in Via Napoli n. 13, specificando che il Responsabile Sanitario del Laboratorio è il Dott. Michele Quaranta, nato a Castellana Grotte il 07/03/1945;
- certificato della CCIA di Bari di iscrizione della costituita S.r.l. nella sezione ordinaria, con il numero REA 539579 e Codice Fiscale 07193380727, completo del certificato antimafia.

Il dott. Michele Quaranta risulta iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi con decorrenza 27/7/1978, giusto certificato rilasciato dal predetto Ordine in data 22/9/1978.

Con Decreto del Medico Provinciale di Bari prot. 994 del 30/03/1983, inoltre, il dott. Michele Quaranta è stato autorizzato al trasferimento del laboratorio dalla sede originaria di Via Macello Vecchio n. 14, Castellana Grotte (BA), alla sede di Via Napoli n. 13, Castellana Grotte (BA).

Peraltro il Dott. Quaranta, titolare di autorizzazione all'esercizio e accreditamento provvisorio per l'omonimo laboratorio, con sede a Castellana Grotte (BA) in Via Napoli n. 13, convenzionato fin dal 07/12/1993 con la ex AUSL BA/5 (codice SISR 005377) e successivamente - a seguito dell'accorpamento degli ambiti territoriali aziendali - con l'ASL BA a partire dall'1/1/2007 (codice SISR

676040), transitoriamente e poi provvisoriamente accreditato con il SSR ai sensi dell'art. 6, co. 6 della L. 724/1994, aveva già presentato con nota del 06/12/2010 istanza per l'accesso, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, della L.R. 4/2010, alla fase di accreditamento istituzionale, autocertificando il possesso di tutti i requisiti ulteriori di carattere strutturale e tecnologico previsti, per la tipologia di appartenenza della struttura, dal R.R. n. 3/2005 s.m.i.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, con nota prot. n. 53738/1 del 29/03/2011, ha inviato la Scheda Valutativa di Sintesi riveniente dalla verifica effettuata ex D.G.R. 1398/07 in relazione al Laboratorio del Dott. Michele Quaranta, in base alla quale l'esito della verifica è risultato positivo.

Per quanto innanzi esposto, si propone il mantenimento dell'accreditamento istituzionale, già riconosciuto ex art. 12 L.R. n. 4/2010 al Dott. Michele Quaranta in qualità di titolare dell'omonimo "Laboratorio di Analisi di Patologia Clinica e Microbiologia Dr. Michele Quaranta", in capo alla società "Laboratorio Analisi Cliniche Quaranta Michele - S.r.l.", con sede nel Comune di Castellana Grotte (BA) in Via Napoli n. 13.

Tale mantenimento dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 2-bis della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 s.m.i., resta subordinato al vincolo della permanenza nella compagine sociale del soggetto autorizzato all'esercizio con una quota non inferiore al 51%.

## VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03

### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

### ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio

Rossella Caccavo

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate

## DETERMINA

1. Di disporre, ai sensi dell'ad. 24, comma 5-bis, della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 s.m.i., il mantenimento dell'accreditamento, già posseduto dal "Laboratorio di Analisi di Patologia Clinica e Microbiologia Dr. Michele Quaranta", in capo alla società "Laboratorio Analisi Cliniche Quaranta Michele - S.r.l.", con sede nel Comune di Castellana Grotte (BA) in Via Napoli n. 13;

2. Di precisare che tale mantenimento dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 2-bis della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 s.m.i., resta subordinato al vincolo della permanenza nella compagine sociale del soggetto autorizzato all'esercizio con una quota non inferiore al 51%;

3. Di stabilire che la società “Laboratorio Analisi Cliniche Quaranta Michele - S.r.l.”, con sede nel Comune di Castellana Grotte (BA) in Via Napoli n. 13, è obbligata al rispetto di quanto previsto all’art. 27 della L.R. 28/05/04 n. 8 e s.m.i.;

4. Di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della Società “Laboratorio Analisi Cliniche Quaranta Michele - S.r.l.”, con sede nel Comune di Castellana Grotte (BA) in Via Napoli n. 13;
- al Sindaco del Comune di Castellana Grotte (BA);
- al Direttore Generale della ASL BA;
- alla SvimService S.p.A. di Molfetta.

5. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente del Servizio APS

Silvia Papini

---